

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 31 maggio 2000**

Angelini, Bampo, Bastianoni, Bordon, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pistone, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Saonara, Schietroma, Schmid, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bampo, Bastianoni, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pistone, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Salvati, Schietroma, Schmid, Sica, Solaroli, Tremaglia, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 maggio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARRAS e VITALI: « Istituzione del Comitato parlamentare permanente sull'astensionismo elettorale » (7028);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (7029);

ABATERUSSO e ROTUNDO: « Disposizioni in materia di garanzie concesse a favore di cooperative agricole » (7030);

ABATERUSSO: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura » (7031);

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità dello Stato » (7032).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 30 maggio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Modifica all'articolo 134 della Costituzione, concernente l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza in materia di insindacabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione » (7033).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge BERLUSCONI ed altri: « Disposizioni in materia di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali strategici » (6807) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Selva.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

Commissione I (Affari costituzionali):

BERGAMO ed altri: « Abrogazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica » (6979) *Parere delle Commissioni II e VII;*

PROPOSTA COSTITUZIONALE APOLLONI: « Abrogazione degli articoli 14, 22 e 66 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (6991) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARTINAT ed altri: « Collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti nominati componenti della Giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali » (6992) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione II (Giustizia):

BERGAMO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema carcerario italiano » (6980) *Parere delle Commissioni I e V;*

Commissione VI (Finanze):

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le vendite effettuate tramite il commercio elettronico » (6995) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

Commissione VII (Cultura):

SOAVE ed altri: « Concessione di un finanziamento all'università degli studi di Torino per la realizzazione del polo universitario di Cuneo » (6973) *Parere delle Commissioni I e V;*

TASSONE ed altri: « Istituzione in Benevento della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici » (7000) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

Commissione IX (Trasporti):

TOSOLINI e MARTINI: « Disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale » (6993) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

**Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

Con lettere in data 26 maggio 2000, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di due ordinanze emesse in data 6 e 11 maggio 2000 dal ministro dei trasporti e della navigazione – su delega del Presidente del Consiglio dei ministri – nei confronti, rispettivamente, del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. proclamato dalle organizzazioni sindacali FISAS, COMU, UCS, SAPEC, SAPENT, FLTU-CUB, COORDINAMENTO NAZIONALE DELEGATI RSU E FEDERAZIONE INTERCATEGORIALE SINDACATI AUTONOMI SETTORE TRASPORTI dalle ore 21,00 del 13 maggio 2000 alle ore 21,00 del 14 maggio 2000; nei confronti del personale aeroportuale della società SEA di Linate e Malpensa proclamato dall'organizzazione sindacale SULTA-CUB dalle ore 5,30 del giorno 10 maggio 2000 alle ore 1,00 dell'11 maggio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 23 maggio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni in merito ai contributi erariali relativi all'anno 2000 a favore della provincia e del comune di Napoli nonché del comune di Palermo per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 maggio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 27 aprile 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di sindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 30 maggio 2000, il deputato Mario PRESTAMBURGO

ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Trieste n. 268/99 R.G.N.R. — n. 1596/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 30 maggio 2000, il deputato Silvio BERLUSCONI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, n. 6527/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione dal difensore civico della regione Campania.

Il difensore civico della regione Campania, con lettera pervenuta alla Presidenza in data 29 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico aggiornata a marzo 2000 (doc. CXXVIII, n. 1/16).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 - sezione 1)

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali).

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la verifica delle condizioni reddituali è effettuata tenendo conto altresì della composizione del nucleo familiare, della presenza all'interno dello stesso di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, previo accertamento delle condizioni psico-fisiche.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: delle condizioni reddituali con le seguenti: della condizione economica del richiedente.

26. 8. La Commissione.

Al comma 1, dopo la parola: reddituali aggiungere le seguenti: e patrimoniali.

26. 5. Maura Cossutta, Saia.

Sopprimere il comma 2.

26. 9. La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi economici relativi ai servizi sociali obbligatori sono richiesti dai comuni esclusivamente agli assistiti maggiorenni.

26. 2. Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: della composizione del nucleo familiare fino alla fine del comma con le seguenti: della presenza, all'interno del nucleo familiare, di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza accertata ai sensi della normativa vigente.*

26. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , eccettuate le persone in stato di

invalidità grave o gravissima, per le quali il riferimento è effettuato al solo reddito individuale.

26. 4. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le persone con *handicap* in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di particolare gravità ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 162, le condizioni reddituali vengono valutate sulla base del reddito personale.

26. 6. Maura Cossutta, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai sensi degli articoli 433 e 438 del codice civile, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti maggiorenni.

26. 7. Maura Cossutta, Saia.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. A decorrere dal 61° giorno di degenza presso le residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60 per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento deve essere effettuato con frequenza mensile.

2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano leggi per:

a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di

poter provvedere alle proprie esigenze non soddisfatte dall'istituzione in cui è ricoverato, quali oneri verso terzi, vestiario, piccole spese personali e similari, ovvero alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio carico;

b) garantire ai ricoverati nelle residenze sanitarie anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento degli utenti delle residenze sanitarie anziani (RSA) è destinato all'azienda locale che ne ha disposto il ricovero.

26. 01. Novelli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. A decorrere dal 61° giorno di degenza presso le residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60 per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento deve essere effettuato con frequenza mensile.

2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano leggi per:

a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter provvedere alle proprie esigenze personali e similari, ovvero alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio carico;

b) garantire ai ricoverati nelle residenze sanitarie anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento è destinato all'azienda sanitaria locale che ne ha disposto il ricovero.

26. 02. Maura Cossutta, Saia.

(A.C. 332 - sezione 2)

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI CON ALTRI INTERVENTI.

ART. 27.

(Integrazione socio-sanitaria).

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di integrazione socio-sanitaria dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sono individuate le prestazioni da ricondurre alla tipologia delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. La regione disciplina le modalità organizzative ed i criteri di finanziamento dell'integrazione socio-sanitaria nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 e dall'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. I comuni e le aziende unità sanitarie locali adottano, nel rispetto delle specifiche

competenze organizzative e finanziarie, programmi coordinate e forme di gestione integrata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI CON ALTRI INTERVENTI

ART. 27.

(Integrazione socio-sanitaria).

Sopprimerlo.

27. 1. Valpiana, Giordano, Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Definizione e modalità per l'integrazione socio-sanitaria).

1. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e la quota sociale delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono ricomprese nei livelli essenziali non riducibili, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), e sono di competenza dei comuni. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le prestazioni da ricondurre alla tipologia delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. La regione disciplina le modalità organizzative ed i criteri di finanziamento dell'integrazione socio-sanitaria, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 e dall'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. I comuni, anche in forma associata, e le aziende unità sanitarie locali, adottano, nel rispetto delle specifiche competenze organizzative e finanziarie, programmi coordinati e forme di gestione integrata, anche attraverso la stipula di protocolli di intesa che, nel rispetto della normativa regionale di cui al comma 2 e dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, definiscono le ripartizioni delle rispettive competenze e la suddivisione del relativo onere finanziario.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a rilevanza sanitaria *aggiungere le seguenti:* e la quota sociale delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono ricomprese nei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22 e.

27. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro per la solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della sanità e con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

27. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, dopo le parole: i comuni *aggiungere le seguenti:* anche in forma associata.

27. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la stipula di protocolli di intesa che, nel rispetto della normativa regionale di cui al precedente comma 2 e dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo, definiscono la ripartizione delle rispettive competenze e la suddivisione del relativo onere finanziario.

27. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali prevede, tra le altre, prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale, nonché misure economiche per consentire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana.

27. 7. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

(A.C. 332 – sezione 3)

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali).

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone gravemente dipendenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali).

Sopprimerlo.

28. 2. Novelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali).

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali, ad esclusione di quelle ricomprese nei livelli essenziali non riducibili, di cui all'articolo 18, comma 3, lettere *a*) e *b*) erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone gravemente dipendenti.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, *con le seguenti:* dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

28. 3. La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: prestazioni sociali *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di quelle ricomprese nei livelli essenziali non riducibili, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a*) della presente legge.

28. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sostituire le parole: persone gravemente dipendenti *con le seguenti:* persone anziane e disabili.

28. 4. La Commissione.

(A.C. 332 - sezione 4)

ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale).

1 È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli af-

fari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

(Istituzione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 29.

(Istituzione della commissione di indagine sull'esclusione sociale).

1. È istituita, in sostituzione dell'esistente Commissione di indagine sulla povertà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sull'esclusione sociale.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le

rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà, sulle condizioni di discriminazione, sull'emarginazione e sulla mancanza di pari opportunità in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuovere cause e conseguenze dell'esclusione sociale e di promuovere valutazioni sull'effetto del medesimo fenomeno. La Commissione predisporre per il Governo rapporti e relazioni ed, annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate, anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui all'articolo 18.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione, di cui al secondo periodo del comma 2.

4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati dall'Unione province d'Italia, due dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e due scelti dal Ministro per la solidarietà sociale, per un periodo di tre anni. I componenti della Commissione possono essere nominati per un massimo di due volte consecutive.

5. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

6. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20.

ART. 29-bis.

(Istituzione della commissione d'indagine sulla famiglia).

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla famiglia.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla condizione e l'evoluzione della famiglia in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per favorire la tutela e la protezione della famiglia. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed, annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate, anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui all'articolo 18.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati dall'Unione province d'Italia, due dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, due scelti dal Ministro per la solidarietà sociale, per un periodo di tre anni. I componenti della Commissione possono essere nominati per un massimo di due volte consecutive.

4. La Commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, quantificati in

un massimo di 300 milioni annui, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sull'esclusione sociale *con le seguenti:* È istituita presso la Presidenza del Consiglio, dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente legge, nonché di coordinare l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte a livello di enti locali.

* **29. 7.** Volontè, Tassone.

Al comma 1, sostituire le parole: È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sull'esclusione sociale *con le seguenti:* È istituita presso la Presidenza del Consiglio, dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente legge, nonché di coordinare l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte a livello di enti locali.

* **29. 9.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, dopo le parole: È istituita *aggiungere le seguenti:* , in sostituzione dell'esistente Commissione di indagine sulla povertà.

29. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e sull'emarginazione *con le seguenti:* sulle condizioni di discriminazione, sull'emarginazione e sulla mancanza di pari opportunità.

29. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 dell'articolo 18 della presente legge.

29. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale *con le seguenti:* e rieleggibili per un massimo di due volte consecutive, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su indicazione del Ministro per la solidarietà sociale. Gli esperti di detta Commissione sono indicati rispettivamente: due dall'Unione province italiane, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, due dal Ministro per la solidarietà sociale, uno dai rappresentanti dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 1, comma 4. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto a maggioranza all'interno della stessa.

29. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

29. 11. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 5, dopo le parole: della Commissione *aggiungere le seguenti:* , determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue.

29. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 5, dopo le parole: della Commissione *aggiungere le seguenti:* , quantificati in un massimo di 300 milioni annui.

29. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Alla rubrica, sostituire le parole: della Commissione di indagine sull'esclusione sociale *con le seguenti:* di una Commissione per i servizi sociali.

* **29. 8.** Volontè, Tassone.

Alla rubrica, sostituire le parole: della Commissione di indagine sull'esclusione sociale *con le seguenti:* di una Commissione per i servizi sociali.

* **29. 10.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Istituzione della commissione d'indagine sulla famiglia).

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla famiglia.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla condizione e l'evoluzione della famiglia in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per favorire la tutela e la protezione della famiglia. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed, annualmente, una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate, anche ai fini della predisposizione del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da sette studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale nominati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di cui due designati dall'Unione pro-

vince d'Italia, due dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due scelti dal Ministro per la solidarietà sociale, uno dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, per un periodo di tre anni.

4. La Commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, quantificati in un massimo di 300 milioni annui, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20.

29. 01. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
29. 02 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al comma 2, dopo le parole: di volontariato inserire le seguenti: nonché gli enti di volontariato e di promozione sociale.

0. 29. 02. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al comma 2, dopo le parole: utilità sociale inserire le seguenti: nonché gli organismi del privato sociale.

0. 29. 02. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al comma 2, dopo le parole: utilità sociale inserire le seguenti: nonché le IPAB.

0. 29. 02. 3. (Testo così modificato nel corso della seduta). Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e, ove possibile, nel mondo del lavoro.

0. 29. 02. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 29.02 della Commissione, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Alla ripartizione dei finanziamenti di cui al comma precedente si provvede entro il 28 febbraio di ogni anno. La prima ripartizione viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente. Le regioni, entro sessanta giorni dal ricevimento dei finanziamenti, provvedono alla erogazione dei medesimi tra gli aventi diritto.

0. 29. 02. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema).

1. Allo scopo di assicurare il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo di cui all'articolo 20 è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le associazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le

modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000.

29. 02. (Nuova formulazione). La Commissione.

(A.C. 332 - sezione 5)

**ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 30.

(Abrogazioni).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72

della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 25 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO
UNIFICATO**

ART. 30.

(Abrogazioni).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 30 marzo 1971 fino alla fine del comma con le seguenti: 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge 30 marzo 1971, n. 118, ad eccezione degli articoli 2, 24, 26, 27, 28, comma 1, 30 e 31.

30. 1. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 30 marzo 1971, n. 118, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 28.

* **30. 2.** Gardiol.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 30 marzo 1971, n. 118, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 28.

* **30. 3.** Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
30. 01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio *fino a* funzioni statali *con le seguenti:* ogni regione è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di massimo cinque unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni in campo socio-assistenziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1 sopprimere il secondo periodo;

al comma 2 sostituire le parole: agli oneri di cui al comma 1 *con le seguenti:* per la attuazione di quanto disposto dal presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo speciale, denominato Fondo nazionale per la gestione del personale per le politiche sociali. Tale Fondo viene ripartito annualmente tra le regioni, con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle unità di personale assunte da ogni regione. All'onere derivante dalla costituzione di detto fondo.

0. 30. 01. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio *fino a* funzioni statali *con le seguenti:* Ogni regione è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale dotato di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni in campo socio-assistenziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il predetto

personale può essere assunto nella misura massima di una persona ogni seicentomila abitanti;

al comma 2 sostituire le parole: agli oneri di cui al comma 1 *con le seguenti:* per la attuazione di quanto disposto dal presente articolo è istituito, presso il Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, un Fondo speciale denominato Fondo nazionale per la gestione del personale per le politiche sociali. Tale Fondo viene ripartito annualmente tra le regioni, con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle unità di personale assunte da ogni regione. All'onere derivante dalla costituzione di detto fondo.

0. 30. 01. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 5.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7 miliardi *con le seguenti:* 350 milioni.

0. 30. 01. 10. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 10.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 7 miliardi *con le seguenti:* 700 milioni.

0. 30. 01. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, al comma 1 sostituire le parole n. 100 con le seguenti: n. 25.